

## ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI E GIURISDIZIONI SUPERIORI

La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

In particolare l'articolo 22 dispone che l'iscrizione all'albo speciale possa essere richiesta al CNF:

- da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ex legge 28 maggio 1936 n.1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482;
- da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il prescritto regolamento è stato adottato dal CNF il 16 luglio 2014 (Regolamento n.5/2014) ed è pubblicato nella apposita pagina web Regolamenti CNF di attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione.
- possono chiedere la iscrizione all'albo speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
- possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia entro il 2 febbraio 2016);

L'avvocato che abbia maturato i requisiti secondo la normativa previgente potrà presentare istanza al CNF allegando la documentazione indicata nella seguente pagina web:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/albo-speciale-cassazionisti/documento1769.html>

Si rimanda per ogni informazione utile alla pagina web del sito del Consiglio Nazionale Forense a tale argomento dedicata:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/albo-speciale-cassazionisti.html>